

circ. n. 04/1544 del 11/08/1997

Oggetto: Confisca ex art. 301 T.U.L.D.

Con riferimento a quanto prospettato da codesto Ispettorato con la nota a margine, si trasmette, in allegato, copia del parere, n.27398 del 25 febbraio 1997, reso dall' Avvocatura Generale dello Stato sull' argomento in oggetto.

La pronuncia trae spunto da una sentenza del Tribunale di Catania con la quale, pur disponendo una condanna per contrabbando, è stata ordinata la restituzione dell'automezzo sequestrato, strumentale alla commissione del reato.

Nel merito di quanto espone l'Avvocatura Generale, la scrivente evidenzia i seguenti punti:

1. La confisca disposta dall'art.301 del T.U.L.D. ha carattere di obbligatorietà. E' infatti obbligatoria la confisca di tutte le cose strumentali alla commissione di un reato o di quelle cose che ne costituiscano oggetto, prodotto o profitto.

Al di fuori dell'accertamento del reato e di qualunque pronuncia di condanna, i mezzi di trasporto sono in ogni caso soggetti a confisca, ai sensi del succitato art.301 , secondo comma, con il solo limite previsto dal terzo comma della medesima norma - che si ricollega alla previsione dell'art.240 c.p. (del quale il secondo comma costituisce espressa deroga)- che consente ai proprietari di ottenere la restituzione dei mezzi di trasporto qualora riescano a provare, oltre alla propria estraneità al reato, anche la dovuta vigilanza atta ad evitare la commissione di fatti illeciti con il proprio mezzo.

Il giudice penale deve pertanto disporla in ogni caso, salva l'ipotesi soprariportata di cui all'art. 301 terzo comma, del T.U.L.D.

2. La pronuncia giudiziale in ordine alla confisca non è idonea a passare in giudicato . Pertanto, anche qualora una sentenza sia divenuta inoppugnabile, la mancata disposizione in ordine alla confisca, ovvero la erronea non applicazione di tale misura di sicurezza, può essere contestata dal P.M. in sede di esecuzione.
3. E' escluso il potere dell'Amministrazione di procedere alla confisca di automezzi in quei casi di contrabbando che siano sottoposti alla valutazione del giudice penale.
4. L'Amministrazione finanziaria può promuovere incidente di esecuzione in caso di omessa confisca ex art.301 T.U.L.D., mediante richiesta al giudice dell' esecuzione di disporre tale misura di sicurezza. Al riguardo, è opportuno che i Sigg. Ispettori promuovano la suaccennata richiesta per il tramite dell' Avvocatura dello Stato competente per territorio, la quale valuterà, anche sulla base dell'allegato parere dell'Avvocatura Generale, l'opportunità di intraprendere le iniziative del caso.
5. La confisca è disposta ex art.301 u.c. , anche nei casi in cui il procedimento penale sia stato definito mediante uno dei riti alternativi previsti dal codice di procedura penale. Peraltro, considerato che prima della modifica dell'art.301 (operata, com'è noto, con l'art. II, comma 19, della legge 30/12/1991 n.413) la giurisprudenza prevalente negava la possibilità di procedere a confisca in caso di riti diversi da quello ordinario (ritenendo ammissibile esclusivamente la pronuncia amministrata di confisca ex art.334 T.U.L.D.), i Sigg. Ispettori provvederanno ad emettere provvedimenti di tal fatta nei casi in cui eventuali sentenze ex art.444, secondo comma, siano di venute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della legge 413/1991. Invece, per i processi successivi o pendenti a quella data, ancorchè per infrazioni precedentemente accertate, la misura di sicurezza in argomento sarà disposta dall'Autorità Giudiziaria.
6. Nei casi in cui la competenza ad emettere il provvedimento di confisca sia dei Sigg. Ispettori (cioè, si ribadisce, nei casi di processi definiti ex art.444, secondo comma, prima dell'entrata in vigore della legge 413/91), tale atto sarà adottato conformemente a quanto prospettato dall' Avvocatura Generale, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di dieci anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.